

STATUTO

**PLACIDO RIZZOTTO LIBERA
TERRA - SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SAN GIUSEPPE JATO PA VIA
VITTORIO EMANUELE III 42

Numero REA: PA - 231599

Codice fiscale: 05040580820

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 07-08-2023 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "B" al Rep. N. 46264/18592

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE-SEDE-DURATA-NORME APPLICABILI

ART. 1

DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituita con sede nel Comune di San Giuseppe Jato (Palermo), la Società Cooperativa Sociale denominata "PLACIDO RIZZOTTO LIBERA TERRA - SOCIETA' Cooperativa Sociale" in sigla "Placido Rizzotto Libera Terra-Coop. Soc."

La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie ed uffici anche altrove.

ART. 2

DURATA

La durata della Cooperativa decorre dalla sua legale costituzione fino al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacento) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

ART. 3

NORME APPLICABILI

Alla Cooperativa si applicano le leggi speciali in materia, nonché le disposizioni previste dal Titolo VI del codice civile in quanto compatibili e, per quanto non previsto dal Titolo VI del codice civile, in quanto compatibili, le disposizioni sulle società per azioni.

Alla Cooperativa si applicano, in particolare, le disposizioni di cui alla Legge 8 novembre 1991, n.381, relativa alla disciplina delle cooperative sociali e successive modificazioni ed integrazioni nonché le disposizioni di cui alla Legge 3 aprile 2001, n.142, di riforma della figura del socio lavoratore e successive modificazioni ed integrazioni, nonché, se e in quanto compatibili, le disposizioni del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 112 in materia di impresa sociale.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

ART. 4

SCOPO

La Cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione delle persone svantaggiate di cui all'art.4 della Legge 8 novembre 1991, n.381, nonché le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nella gestione delle attività, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 112.

La Cooperativa si ispira ai principi dell'associazione "Libera-Associazioni, nomi e numeri contro le mafie" con sede in Roma. Tali principi si riferiscono, in special modo, ai temi della legalità, del rispetto dei diritti della persona e della giustizia sociale.

Di conseguenza, l'osservanza di tali principi a cui la

Cooperativa si ispira, rappresenta un imprescindibile obbligo etico ed associativo per ciascun socio oltre che un presupposto giuridico da osservare con la propria condotta personale e professionale. La Cooperativa, infatti, nasce con una precisa funzione economica e sociale rivolta all'affermazione della legalità ed alla lotta alle mafie da perseguire con coerenza, trasparenza di azioni e condotta esemplare richieste a tutti i soci.

Lo scopo mutualistico che i soci lavoratori della Cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere tramite la gestione in forma associata, continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

Per la realizzazione di ciò, la Cooperativa organizza un'impresa senza fini di lucro che, mediante la solidale partecipazione della base sociale e di tutto il gruppo sociale che ad essa fa riferimento, svolga attività finalizzate alla qualificazione umana, morale, culturale e professionale, al recupero e alla valorizzazione delle risorse e delle potenzialità delle persone che si trovano in stato di bisogno.

Tali finalità sono perseguite attraverso lo svolgimento delle attività di cui alla lettera b) dell'art. 1 della Legge n. 381 del 1991 come declinate al successivo art. 5 del presente Statuto.

La Cooperativa favorisce il miglioramento delle condizioni economiche, sociali e professionali dei propri soci, ed in particolare promuove l'avviamento al lavoro, l'inserimento e la crescita professionale dei soci svantaggiati.

La Cooperativa, nello svolgimento della propria attività, si avvale, prevalentemente, delle prestazioni lavorative dei soci.

La Cooperativa potrà svolgere la propria attività avvalendosi anche delle prestazioni lavorative di soggetti diversi dai soci.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali, come disposto dalla L. 3 aprile 2001, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni, i soci instaurano con la Cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

La tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla Cooperativa e dalle Associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia degli statuti sociali e dei regolamenti.

La Cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità prevalente, ai sensi dell'art. 2514 del codice civile.

La gestione sociale deve essere orientata al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente di cui agli articoli 2512 e 2513 del codice civile.

Per il requisito della prevalenza, si rende applicabile, in ogni caso, la disposizione di cui all'art. 111-septies, R.D. 30 marzo 1942, n. 318.

La Cooperativa si propone, altresì, di partecipare al rafforzamento del Movimento Cooperativo unitario italiano. Per ciò stesso la Cooperativa aderisce alla Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue ed ai suoi organismi periferici nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale.

Su deliberazione del Consiglio d'Amministrazione potrà aderire all'Associazione Nazionale di categoria ed alla relativa Associazione Regionale aderente alla Lega Nazionale Cooperative e Mutue, nonché ad altri organismi economici o sindacali che si propongano iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio.

ART. 5

OGGETTO

La Cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, all'affermazione dei principi di legalità e lotta alle mafie e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) della Legge 8 novembre 1991, n.381, per l'esecuzione di attività finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all'art. 4 della medesima Legge, n.381 del 1991, ha per oggetto l'esercizio delle seguenti attività, ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile e del Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e successive modificazioni ed integrazioni:

- a) la conduzione dei fondi agricoli e di altri beni, mobili ed immobili, sequestrati o confiscati alla criminalità organizzata e concessi in comodato gratuito, od a qualsiasi altro titolo previsto dalla legge, ai sensi dell'art. 48, comma 3, lettera c) del Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n.159 (c.d. Codice Antimafia);
- b) la conduzione di fondi agricoli, di proprietà, in affitto o a qualsiasi altro titolo previsto dalla legge;
- c) l'esercizio delle attività agricole e della selvicoltura, anche mediante l'utilizzo dei metodi propri dell'agricoltura biologica, nonché lo svolgimento, in generale, di tutte le attività connesse all'agricoltura, così come identificate dalla normativa;
- d) la realizzazione dell'intero ciclo di lavorazione delle uve di propria ed altrui produzione finalizzato all'ottenimento di vino e al relativo confezionamento, anche sotto forma di servizio di conto lavorazione; la commercializzazione del semilavorato e del vino finito;
- e) la gestione di allevamenti zootecnici, avicoli, bovini e ogni altro genere di allevamento necessario per la migliore utilizzazione e remunerazione dei prodotti e sottoprodotti aziendali;
- f) la gestione della raccolta dei prodotti agricoli e zootecnici, la conservazione, la loro manipolazione,

trasformazione, valorizzazione e commercializzazione, all'ingrosso o al dettaglio, direttamente od aderendo e partecipando a quegli organismi cooperativi, consortili od associazioni di produttori che si pongono come obiettivo il potenziamento del potere contrattuale dei produttori agricoli;

g) la realizzazione di ogni attività finalizzata alla valorizzazione e commercializzazione dei propri prodotti anche in considerazione dell'affermazione del principio di legalità posto alla base del lavoro in Cooperativa;

h) la fornitura di beni e servizi a terzi mediante l'utilizzo prevalente di attrezzature e risorse dell'azienda normalmente impiegate nella attività agricola;

i) l'elaborazione e gestione di progetti, anche sperimentali, per la valorizzazione, e la fruizione e la tutela dell'ambiente;

j) la gestione di progetti di specifiche attività di recupero e inserimento lavorativo di persone svantaggiate ai sensi della Legge n. 381 del 1991;

k) la gestione di attività di agriturismo ed attività connesse, comprese attività per la realizzazione di ricreazione ed intrattenimento;

l) la gestione di fattoria didattica, orto florovivaistica e zootecnica ed attività connesse;

m) l'organizzazione e la gestione di eventi legati al tema della legalità e più in generale alla promozione umana, sociale e culturale nel senso più ampio del termine, la partecipazione e l'organizzazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di iniziative pubblicitarie, anche a contenuto sociale, l'espletamento di studi, ricerche e pubblicazioni di qualsiasi tipo, la creazione e/o acquisizione di marchi e brevetti;

n) l'acquisto o l'affitto e la gestione di macchine agricole e di impianti per l'esercizio dell'attività agricola e per la trasformazione dei prodotti agricoli e di allevamento, anche usufruendo dei benefici e dei finanziamenti concessi dalle leggi in materia;

o) lo svolgimento di attività di promozione, ricerca, sperimentazione e formazione in ambito agricolo e socio-culturale, nonché attività di formazione rivolta ai soci ed ai lavoratori in genere, anche attraverso la richiesta di contributi e finanziamenti secondo le norme vigenti;

p) l'esecuzione, la manutenzione e/o l'assunzione di lavori di giardinaggio, vivaistica e floricoltura e piante officinali in genere, di bonifica, di forestazione, di sistemazioni idraulico-forestali, di lavori con macchine agricole, lavori agricoli di ogni genere e tipo e anche lavori industriali aventi comunque attinenza con l'agricoltura e lavori di terrazzamento, sia da privati che da cooperative ed altre imprese, nonché da Enti Pubblici;

q) l'erogazione di servizi di guida turistica ed accompagnamento e servizi turistici in genere nelle zone di interesse archeologico, storico, monumentale, culturale e naturalistico; la prestazione di servizi di consulenza agricola e aziendale presso imprese, singoli, associazioni ed Enti Pubblici, nonché attività di promozione culturale;

r) la sperimentazione, conduzione e realizzazione di impianti per la produzione di energia con metodi alternativi e la relativa vendita dell'energia stessa prodotta;

s) l'esercizio dell'agricoltura multifunzionale orientata alla sovranità alimentare, all'adattamento al cambiamento climatico, alla protezione delle funzioni degli ecosistemi (di cui la biodiversità è l'espressione più evidente), alla protezione delle risorse naturali (acqua, suolo, ecc.) contribuendo al mantenimento della vitalità dei territori rurali marginali e dei terreni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e affidati alla Cooperativa per la coltivazione.

La Cooperativa, al fine di realizzare l'oggetto sociale, nei limiti e con le condizioni di legge, potrà compiere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali anche di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali.

Potrà inoltre costituire ed assumere partecipazioni in altre imprese, consorzi ed associazioni, a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

Per il raggiungimento degli scopi indicati la Cooperativa è altresì impegnata ad integrare sia in modo permanente sia secondo contingenti opportunità, la propria attività con quella di altre strutture cooperative promuovendo ed aderendo a consorzi e ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo.

La Cooperativa, inoltre, potrà organizzare e partecipare a tutte le iniziative culturali, ricreative, assistenziali, atte a diffondere il principio della solidarietà, per il miglioramento delle condizioni di vita dei soggetti svantaggiati e delle loro famiglie, nonché a quelle atte a promuovere la propria missione sociale ed il libero modello economico per l'affermazione della legalità nei territori infiltrati dalle mafie.

La Cooperativa si propone di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia, istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia. E', pertanto, tassativamente vietata la

raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.
La Cooperativa si propone, inoltre, di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, eventualmente distinguendo quelli dedicati agli investitori istituzionali da quelli rivolti ad altri soggetti.

La Cooperativa si propone, altresì, l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale.

La Cooperativa potrà emettere gli strumenti finanziari previsti dal Titolo IV del presente Statuto.

La Cooperativa potrà emettere titoli obbligazionari ed altri titoli di debito ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di ogni altra disposizione in materia.

TITOLO III

SOCI LAVORATORI E VOLONTARI

Art. 6

REQUISITI DEI SOCI LAVORATORI

Il numero dei soci lavoratori è illimitato e variabile, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire, ed in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della Cooperativa e comunque coloro che possono collaborare al raggiungimento dei fini sociali.

I requisiti dei soci vanno intesi non solo legati ad aspetti di tipo professionale/ lavorativo ma anche di compatibilità, coerenza e non ostatività con:

- i requisiti morali e comportamentali coerenti con gli scopi sociali tutti e l'attività della Cooperativa, in special modo in quanto gestore di beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;
- l'appartenenza a "Libera-Associazioni, nomi e numeri contro le mafie" e al relativo sistema di valori e la necessaria condivisione ed affermazione degli stessi.

L'ammissione a socio lavoratore è subordinata all'accertamento delle competenze professionali e dell'effettiva condivisione da parte del richiedente degli scopi, declinati nello Statuto sociale, della Cooperativa, dei suoi interessi e dello spirito della forma Cooperativa, anche come libera forma imprenditoriale a contrasto delle infiltrazioni mafiose.

Il socio lavoratore, con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, stabilisce un ulteriore rapporto di lavoro, in conformità con l'apposito regolamento, in una delle forme di cui all'art. 4, comma 10 del presente Statuto, sottoscrivendo apposito contratto con la Cooperativa.

Possono essere, altresì, ammessi come soci anche elementi

tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della Cooperativa.

La Cooperativa potrà ammettere come soci le persone svantaggiate di cui all'art. 4, Legge 8 novembre 1991, n. 381 che, a norma del secondo comma del citato art. 4, devono rappresentare almeno il trenta per cento dei lavoratori della Cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere soci della Cooperativa stessa.

Possono, essere ammessi anche soci, denominati "soci volontari" che, condividendo lo scopo e le finalità della Cooperativa, siano intenzionati a prestare la loro attività in modo gratuito per il raggiungimento degli scopi sociali, come consentito dall'art. 2 della Legge 8 novembre 1991, n. 381. Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci lavoratori. L'ammissione a socio volontario è subordinata all'accertamento dell'effettiva condivisione da parte del richiedente degli scopi della Cooperativa, dei suoi interessi e dello spirito della forma Cooperativa.

Possono, altresì, essere ammessi a soci, a norma dell'art. 11 della Legge n. 381 del 1991, le persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali e che condividono gli scopi sociali della Cooperativa stessa, al fine di contribuire a migliorarne lo sviluppo.

Non potranno essere soci lavoratori coloro che esercitano in proprio, o vi abbiano interessenze dirette, imprese identiche ed affini a quella esercitata dalla Cooperativa ed in concorrenza con quest'ultima, salvo diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione assunta in conformità alle leggi speciali in materia di cooperazione di lavoro.

Non possono essere ammessi a socio (lavoratore o volontario) parenti e affini fino al terzo grado di altri soci (lavoratori o volontari) lavoratori della Cooperativa.

Art. 7

AMMISSIONE NUOVI SOCI

Chi intende essere ammesso come socio lavoratore dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere:

- a) l'indicazione del nome, cognome, codice fiscale, residenza e data di nascita;
- b) l'ammontare delle azioni che si propone di sottoscrivere, nel rispetto dei limiti di legge e del limite minimo di partecipazione stabilito dall'Assemblea, oltre al sovrapprezzo eventualmente deliberato dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione;
- c) l'indicazione dell'effettiva attività di lavoro, dell'eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto sociale della Cooperativa, delle specifiche competenze possedute e l'intendimento di instaurare un

ulteriore rapporto di lavoro in conformità con i contenuti di cui all'art. 4, comma 10 del presente Statuto e con l'apposito regolamento, dei quali dichiara di aver preso visione;

d) la dichiarazione di attenersi al presente Statuto, al regolamento di ammissione, agli altri regolamenti della Cooperativa, dei quali dichiara di aver preso visione, ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali. Con un regolamento interno sono stabilite le modalità di presentazione della domanda di ammissione a socio lavoratore e il periodo di riferimento in cui può essere presentata e valutata da parte del Consiglio di Amministrazione, oltre agli specifici requisiti necessari per l'ammissione a socio, tra cui l'anzianità di lavoro in Cooperativa, l'appartenenza a categorie di soggetti svantaggiati come individuati dall'art. 4 della Legge n. 381 del 1991, il possedimento di caratteristiche professionali utili alla Cooperativa.

Qualora la domanda di ammissione sia presentata da una persona giuridica deve essere corredata da una copia dell'atto costitutivo e del vigente Statuto, nonché di un estratto autentico della deliberazione di adesione dell'Organo Sociale competente.

Nella domanda di ammissione dei soci volontari di cui all'art.2, Legge n. 381 del 1991, oltre ai dati richiesti per gli altri soci lavoratori nel presente articolo, dovrà essere perfettamente specificata la volontarietà del rapporto associativo. I soci volontari saranno iscritti in apposita sezione del libro soci. Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base dei parametri stabiliti dalla Cooperativa sociale per la totalità dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 6 del presente Statuto e la inesistenza di cause incompatibili ivi indicate, delibera sulla domanda, assegnando il socio alla categoria ordinaria dei soci lavoratori/cooperatori o dei soci volontari.

L'ammissione a socio avrà effetto dal momento in cui il soggetto proponente verrà a conoscenza del positivo accoglimento della domanda, deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

A seguito della delibera di ammissione e della conseguente comunicazione della stessa al soggetto interessato, gli amministratori provvederanno all'annotazione nel libro dei soci lavoratori o nel libro dei soci volontari.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio di Amministrazione dovrà entro sessanta giorni motivare la

deliberazione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio di Amministrazione, chi l'ha proposta può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

Il Consiglio di Amministrazione nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci ai sensi dell'art 2528 del codice civile.

Art. 8

SOCI APPARTENENTI ALLA CATEGORIA SPECIALE

L'organo amministrativo può deliberare l'ammissione di nuovi soci lavoratori in una categoria speciale in ragione dell'interesse alla loro formazione ovvero del loro inserimento nell'impresa.

Per quanto sopra, l'Organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano svolgere o integrare la loro formazione sociale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le linee di standard qualitativo fissate dalla Cooperativa.

Di conseguenza, l'Organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici.

La formazione professionale e l'inserimento del socio appartenente alla categoria speciale, in particolare, attiene anche alla creazione ed al rafforzamento di una visione di legalità e giustizia sociale da perseguire attraverso lo strumento imprenditoriale libero e democratico quale è la Cooperativa di appartenenza. Dunque, non solo un inserimento cooperativistico, di per sé fondamentale, ma anche un coinvolgimento attivo nel condividere e perseguire una funzione sociale importante per i territori soggetti ad infiltrazioni mafiose.

La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, stabilisce:

1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio di cui alla categoria speciale;
2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione o di inserimento nell'assetto sociale, organizzativo e produttivo della Cooperativa;
3. la quota che il socio di cui alla categoria speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore all'80% (ottanta per cento) di quello previsto per i soci ordinari.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci

lavoratori.

Ai nuovi soci lavoratori ammessi alla categoria speciale spettano i seguenti diritti ed obblighi:

- diritto di partecipare alle Assemblee dei soci ed esercitare il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio, e solo ed esclusivamente per l'approvazione di quest'ultimo;
- erogazione del ristorno, previsto dall'articolo 31 del presente Statuto, in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione o di inserimento nell'impresa Cooperativa. Ai soci di cui alla categoria speciale può spettare anche l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale;
- esclusione dai diritti di eleggibilità attiva e passiva;
- inquadramento contrattuale e lavorativo in linea con quanto previsto per i soci lavoratori ordinari.

Al termine di un periodo massimo di tre anni il nuovo socio lavoratore è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci lavoratori ordinari.

I soci ammessi alla categoria speciale possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 12 del presente Statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I soci ammessi alla categoria speciale possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 13 del presente Statuto.

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento il socio di cui alla categoria speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci lavoratori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla Cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della Cooperativa finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli l'Organo amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'articolo 13.

Art. 9

TRASFERIMENTO DELLE AZIONI

Il capitale sociale dei soci lavoratori è costituito da azioni che sono sempre nominative e non possono essere

sottoposte a pegno o a vincoli né essere cedute con effetto verso la Cooperativa senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

Il socio lavoratore che intende trasferire le proprie azioni deve darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata o con analoghi strumenti di comunicazione, con prova della ricezione da parte del destinatario.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio lavoratore entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta; decorso tale termine, il socio è libero di trasferire le proprie azioni e la Cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti per divenire socio. Il provvedimento che nega al socio lavoratore l'autorizzazione deve essere motivato; contro il diniego il socio lavoratore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione all'organo di conciliazione di cui al successivo art. 49.

ART. 10

DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI

Le azioni sottoscritte potranno essere versate a rate in base a quanto previsto dalla delibera dell'organo amministrativo di ammissione a socio. Almeno il 10% della quota deve essere versato all'atto dell'ammissione a socio.

I soci lavoratori e volontari sono obbligati:

- a) al versamento delle azioni sottoscritte, con le modalità e nei termini sopra previsti;
- b) al versamento dell'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'Assemblea;
- c) all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.
- d) a tenere una condotta personale e professionale coerente con le finalità e gli scopi statutari della Cooperativa e ad assumere comportamenti e relazioni che non siano in contraddizione con il valore sociale ed etico del progetto Libera Terra. In particolare, e solo a titolo esemplificativo, nella vita lavorativa e privata, i soci devono tassativamente astenersi da qualunque tipo di relazione consapevole con soggetti condannati per reati di stampo mafioso o indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, alla camorra, alla 'ndrangheta o ad altre associazioni, comunque localmente denominate, che perseguono finalità o agiscono con metodi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso, nonché ai soggetti indiziati di uno dei reati previsti dall'art. 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale ovvero del delitto di cui all'articolo 12-quinquies, comma 1, del Decreto Legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 e successive modificazioni, che

non abbiano avviato percorsi concreti e guidati di allontanamento dai contesti di provenienza.

I soci lavoratori, inoltre:

- a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione della medesima;
- b) partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale, a partecipare al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
- d) mettono a disposizione le loro capacità professionali anche in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta;

e) contribuiscono all'attività dell'impresa sociale a seconda della necessità e, in particolare, prestano il proprio lavoro in Cooperativa in relazione alla natura del rapporto di lavoro, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la Cooperativa stessa.

E' fatto divieto ai soci di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino una attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terze esercenti imprese concorrenti.

Il Consiglio di Amministrazione, in considerazione delle caratteristiche della tipologia del rapporto di lavoro instaurato, può autorizzare il lavoratore allo svolgimento di prestazioni lavorative a favore di terzi, nonché, in qualità di socio, presso altre cooperative.

ART. 11

PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

La qualità di socio lavoratore si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

ART. 12

RECESSO

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio lavoratore:

- A) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- B) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.
- C) che abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro:
 - a. Subordinato
 - 1. in presenza di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, salvo quanto disposto dall'art. 13 punto 4, lett. a. 5
 - b. diverso da quello subordinato
 - 1. in presenza di recesso contrattuale comunicato dalla Cooperativa.

Il socio volontario può recedere con le stesse modalità valide per i soci lavoratori, in qualunque momento, se non ha

più la possibilità di contribuire, con la sua attività, al raggiungimento degli scopi della cooperativa.

Il recesso non può essere parziale.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Cooperativa o con analoghi strumenti di comunicazione con prova della ricezione da parte del destinatario.

Il Consiglio di Amministrazione deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione, verificando se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente Statuto, legittimano il recesso. Se non sussistono i presupposti del recesso, il Consiglio di Amministrazione deve darne immediatamente comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione azionando la clausola di conciliazione ed arbitrato di cui all'art. 49 del presente Statuto.

Il recesso diventa efficace, con riguardo al rapporto sociale, a far data dal ricevimento della comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo al comma 1, punto C), in caso di recesso, l'ulteriore rapporto di lavoro si risolverà di diritto a far data dal ricevimento della comunicazione della delibera del Consiglio di Amministrazione, con cui si constata i legittimi motivi della risoluzione del rapporto sociale.

ART. 13

ESCLUSIONE

L'esclusione è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge nei confronti del socio lavoratore:

- 1) che non risulti avere od abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla società;
- 2) che venga dichiarato interdetto, inabilitato e fallito;
- 3) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente art. 6;
- 4) che abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro:
 - a. subordinato
 1. per mancato superamento del periodo di prova deciso dalla Cooperativa
 2. per mutuo consenso;
 3. per dimissioni, anche in periodo di prova;
 4. per licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
 5. per perdita di appalto da parte della Cooperativa, con conseguente assunzione presso diverso datore di lavoro.
 - b. diverso da quello subordinato
 1. per mutuo consenso;
 2. per recesso contrattuale comunicato dal socio lavoratore;
 3. per inadempimento contrattuale, di non scarsa importanza, da parte del socio lavoratore;

4. per inadempimento contrattuale, di non scarsa importanza, da parte della Cooperativa.
 - 5) sia in possesso dei requisiti per avere diritto ai trattamenti pensionistici previsti dalla legge;
 - 6) si trovi in condizioni di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale;
 - 7) non ottemperi alle obbligazioni derivanti dal presente Statuto, dai regolamenti, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimento che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto;
 - 8) senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento delle azioni sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Cooperativa;
 - 9) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 6 del presente Statuto senza la prevista autorizzazione del Consiglio di Amministrazione;
 - 10) che svolga o tenti di svolgere, mediante atti idonei a ciò univocamente diretti, attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;
 - 11) che in qualunque modo arrechi danni gravi di qualsiasi tipo alla Cooperativa;
 - 12) che non adempia alla propria prestazione mutualistica con diligenza;
 - 13) che con la sua condotta, non solo in ambito professionale, ma anche personale, o semplicemente con la sua presenza o permanenza in Cooperativa, rechi danni, anche solo reputazionali, anche solo potenziali, alla Cooperativa;
 - 14) che non tenga un comportamento coerente con le finalità della Cooperativa, in particolare in quanto gestore di beni confiscati, anche, ma non solo, in base a informative, rapporti e comunicazioni di Enti Pubblici concessionari di beni confiscati, anche sulla base dei contratti di comodato stipulati ai sensi dell'articolo 48, comma 3, lettera c) del Decreto Legislativo 159/2011 (c.d. Codice Antimafia) con suddetti Enti Pubblici;
 - 15) nel caso di socio volontario, che abbia cessato l'attività di volontariato presso la Cooperativa. Si applicano ai soci volontari anche i precedenti punti 13) e 14).
- Quando ricorrano particolari esigenze interne della Cooperativa, l'Assemblea ordinaria ha facoltà di non decretare l'esclusione per i soci lavoratori che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità, fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale. L'esclusione diventa efficace, con riguardo al rapporto sociale, a far data dal ricevimento della comunicazione del provvedimento deliberato dal Consiglio di Amministrazione. Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, al comma

1, punto 4), in caso di esclusione, l'ulteriore rapporto di lavoro si risolverà di diritto a far data dal ricevimento della comunicazione del provvedimento deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

Contro la deliberazione di esclusione l'interessato può proporre opposizione azionando la clausola di conciliazione ed arbitrato di cui all'art. 49 del presente Statuto, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

ART. 14

CONTROVERSIE IN MATERIA DI RECESSO ED ESCLUSIONE

Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione debbono essere comunicate ai soci lavoratori e ai soci volontari destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o con altro mezzo di comunicazione che ne attesti il ricevimento.

Le controversie che insorgessero tra i soci lavoratori e volontari e la Cooperativa in merito a provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione su tali materie saranno demandate al tentativo di conciliazione ed eventuale successiva decisione del collegio arbitrale, regolato dall'art. 49 del presente Statuto.

I soci che intendessero reclamare contro i menzionati provvedimenti del consiglio dovranno promuovere la procedura arbitrale con atto comunicato a mezzo raccomandata alla Cooperativa, o con altro mezzo di comunicazione che ne attesti il ricevimento, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla ricevuta comunicazione dei provvedimenti stessi.

ART. 15

DIRITTI CONSEGUENTI AL RECESSO O ALL'ESCLUSIONE

I soci lavoratori e volontari receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso delle somme versate per liberare le azioni da essi sottoscritte, aumentate di quelle ad essi eventualmente attribuite per rivalutazione e ristorno, a norma del successivo art. 31 del presente Statuto.

La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio lavoratore, diventa operativo, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, e, comunque, in misura mai superiore all'importo di cui al precedente comma.

Il pagamento, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, deve essere eseguito entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Per le quote assegnate al socio ex articolo 2545-sexies del codice civile la liquidazione o il rimborso può essere corrisposto in più rate entro il termine massimo di cinque anni.

I soci receduti o esclusi avranno, altresì, diritto alla

quota dei dividendi eventualmente maturati e deliberati relativi al bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale diventa operativo.

ART. 16

MORTE DEL SOCIO

In caso di morte del socio lavoratore o volontario gli eredi conseguono il diritto al rimborso delle azioni da lui effettivamente versate ed eventualmente attribuite nonché al pagamento dei dividendi maturati, nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo 15.

Gli eredi del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione delle azioni, atto notorio dal quale risulti chi sono gli aventi diritto e la nomina di un unico delegato alla riscossione.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società possono richiedere di subentrare nella partecipazione del socio deceduto. L'ammissione sarà deliberata dall'organo amministrativo, previo accertamento dei requisiti di cui all'art. 6 del presente Statuto e secondo le modalità dell'art. 7.

ART. 17

PRESCRIZIONE DEI DIRITTI

I soci lavoratori e volontari receduti od esclusi e gli eredi del socio lavoratore e volontario deceduto dovranno richiedere il rimborso delle azioni loro spettanti entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

L'importo corrispondente alle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà destinato, in sede di destinazione dell'utile di esercizio ai sensi del successivo articolo 29, alle riserve indivisibili.

ART. 18

TRATTAMENTO NORMATIVO ED ECONOMICO DEI SOCI LAVORATORI

Il trattamento economico dei soci lavoratori è determinato da apposito regolamento, approvato dall'Assemblea dei soci, tenendo conto della natura subordinata o diversa da quella subordinata del rapporto di lavoro instaurato con i medesimi. In particolare, per i soci titolari di distinto rapporto di lavoro subordinato, il regolamento richiama i contratti collettivi applicabili, nonché il riferimento ai minimi della contrattazione collettiva nazionale tenendo, altresì, conto della quantità e qualità del lavoro prestato.

Per i soci aventi rapporti di lavoro differenti da quello di lavoro subordinato il trattamento complessivo dei soci sarà proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato e, comunque, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, non inferiore ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe.

Il regolamento può definire i parametri di carattere

economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali l'Assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.

La Cooperativa cura l'inserimento lavorativo del socio nell'ambito della propria struttura organizzativa aziendale favorendone la piena occupazione in base alle esigenze produttive.

In presenza di ragioni di mercato, produttive ed organizzative che non consentano l'utilizzo in tutto o in parte dei soci lavoratori, il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare la sospensione e/o la riduzione della prestazione lavorativa del socio.

L'eventuale periodo di inattività sarà considerato, ai fini normativi ed economici, periodo neutro a tutti gli effetti.

TITOLO IV

SOCI FINANZIATORI ED ALTRI STRUMENTI FINANZIARI

ART. 19

SOCI FINANZIATORI

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente Statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci finanziatori, di cui all'art. 2526 cod. civ.

Rientrano in tale categoria anche i soci sovventori disciplinati dall'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nonché le azioni di partecipazione cooperativa di cui agli artt. 5 e 6 della stessa legge n. 59.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Titolo, ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci lavoratori, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni di trasferimento delle azioni.

ART. 20

SOCI SOVVENTORI

Possono essere soci sovventori sia le persone fisiche che quelle giuridiche ed i soggetti diversi.

I soci sovventori persone fisiche e i rappresentanti dei soci sovventori diversi dalle persone fisiche possono essere nominati amministratori. La maggioranza degli amministratori deve comunque essere costituita da soci lavoratori.

ART. 21

CONFERIMENTI DEI SOCI SOVVENTORI

I conferimenti dei sovventori costituiscono i fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale di cui al precedente art. 5 del presente Statuto.

I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili.

Il valore di ciascuna azione è di Euro 500 (cinquecento).

ART. 22

ACQUISTO DELLA QUALITA' DI SOCIO SOVVENTORE

L'emissione della azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;
- c) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore al 2% rispetto al dividendo corrisposto ai soci lavoratori;
- d) l'eventuale durata minima del conferimento e le modalità con cui il socio sovventore può esercitare la facoltà di recesso.

Il rapporto con il socio sovventore potrà essere ulteriormente disciplinato, in conformità alla normativa vigente in materia, da appositi regolamenti approvati dall'Assemblea ordinaria.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce, altresì, i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.

L'ammissione del socio sovventore è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 23

DIRITTI DEI SOCI SOVVENTORI

A ciascun socio sovventore persona fisica potrà essere attribuito un solo voto.

A ciascun socio sovventore, diverso dalla persona fisica, non potranno essere attribuiti più di cinque voti, qualunque sia l'ammontare del conferimento effettuato, come definito dai regolamenti che disciplinano i rapporti con i soci sovventori, approvati dall'Assemblea ordinaria dei soci.

Nel caso in cui il socio lavoratore sia anche socio sovventore lo stesso avrà diritto ad un solo voto quale socio lavoratore nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 2538, comma 2 del codice civile.

L'esercizio del diritto di voto del socio sovventore spetta a colui che, alla data dell'Assemblea, risulta iscritto nell'apposito libro da almeno 90 giorni.

Il numero complessivo dei voti attribuiti ai soci sovventori non deve superare, in ogni caso, il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna Assemblea generale. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente rettificativo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati. In caso di riduzione del capitale sociale in

conseguenza di perdite il capitale dei soci sovventori sarà ridotto dopo quello dei soci lavoratori.

ART. 24

OBBLIGHI DEI SOCI SOVVENTORI

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente titolo, ai sovventori si applicano le disposizioni dettate per i soci cooperatori in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità, gli obblighi e le altre disposizioni connesse con la partecipazione al rapporto mutualistico; le disposizioni in materia di recesso ed esclusione di cui al precedente titolo III.

I soci sovventori sono obbligati:

1. al versamento delle azioni sottoscritte, con le modalità e nei termini previsti dal regolamento o dalla delibera di ammissione del Consiglio di Amministrazione;
2. all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti della Cooperativa e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili;
3. a tenere una condotta personale e professionale coerente con le finalità della Cooperativa e ad assumere comportamenti e relazioni che non siano in contraddizione con il valore sociale ed etico del progetto Libera Terra. In particolare, nella vita lavorativa e privata, i soci devono tassativamente astenersi da qualunque tipo di relazione consapevole con soggetti condannati per reati di stampo mafioso o indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, alla camorra, alla 'ndrangheta o ad altre associazioni, comunque localmente denominate, che perseguono finalità o agiscono con metodi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso nonché ai soggetti indiziati di uno dei reati previsti dall'art. 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale ovvero del delitto di cui all'articolo 12-quinquies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, che non abbiano avviato percorsi concreti e guidati di allontanamento dai contesti di provenienza.

ART. 25

TRASFERIMENTO DELLE AZIONI DEI SOCI SOVVENTORI

Le azioni dei sovventori possono essere trasferite esclusivamente previo gradimento motivato del Consiglio di Amministrazione.

ART. 26

RECESSO ED ESCLUSIONE DEI SOCI SOVVENTORI

Il recesso dei soci sovventori è disciplinato dall'art. 2437 e seguenti del codice civile. Ai soci sovventori spetta inoltre il diritto di recesso qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in

sede di emissione delle azioni, a norma del precedente comma 1 lettera d), art. 22.

In questo caso, come in caso di scioglimento della Cooperativa, il rimborso potrà avvenire esclusivamente al valore nominale, eventualmente rivalutato ai sensi del successivo art. 31 del presente Statuto e dopo aver detratto le eventuali perite gravanti sul fondo.

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'esclusione dei soci sovventori, anche prima del termine minimo di durata del conferimento, nei soli casi indicati dall'art. 13, comma 1, numeri 13) e 14) del presente Statuto.

Nel caso di liquidazione della Cooperativa, le azioni dei soci sovventori hanno diritto di prelazione nel rimborso rispetto alle quote dei soci lavoratori.

ART. 27

POSSESSORI DI AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA

Con deliberazione dell'Assemblea la Cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art.5, L. 31 gennaio 1992, n. 59 e dall'articolo 5 del presente Statuto.

In tal caso la Cooperativa, ricorrendone le condizioni e secondo le disposizioni vigenti, può emettere azioni di partecipazione Cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.

Le azioni di partecipazione Cooperativa possono essere emesse, a norma di legge, per un ammontare non superiore alla minor somma tra il valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultanti dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero competente.-

Il valore di ciascuna azione è di Euro 500 (cinquecento).

Le azioni di partecipazione Cooperativa devono essere offerte in opzione, in misura non inferiore alla metà, ai lavoratori dipendenti ed ai soci della Cooperativa i quali possono sottoscriverle anche superando i limiti fissati dalla legge per i soci lavoratori.

All'atto dello scioglimento della società Cooperativa le azioni di partecipazione Cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sulle altre azioni o quote, per l'intero valore nominale.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di partecipazione Cooperativa, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni o quote.

La regolamentazione delle azioni di partecipazione Cooperativa è disciplinata, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento approvato

dall'Assemblea ordinaria dei soci che dovrà determinare anche l'eventuale durata minima del rapporto sociale.

I possessori di azioni di partecipazione Cooperativa sono obbligati:

- a) al versamento delle azioni sottoscritte, con le modalità e nei termini previsti dal regolamento di emissione;
- b) all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

ART. 28

STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI DIVERSI DALLE AZIONI

Con delibera dell'Assemblea la Cooperativa può emettere strumenti finanziari partecipativi diversi dalle azioni, forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nell'Assemblea generale dei soci, secondo la disciplina dettata per le società per azioni agli articoli 2346, comma 6 e 2351, comma 5 del codice civile ed in conformità all'art. 2526 del codice civile. In tal caso, con regolamento approvato dalla medesima Assemblea, sono stabiliti l'importo complessivo dell'emissione e il numero dei titoli emessi nonché gli eventuali diritti patrimoniali ed amministrativi.

Gli apporti dei sottoscrittori degli strumenti finanziari partecipativi sono effettuati in denaro e vengono iscritti ad apposito fondo del patrimonio netto della Cooperativa.

Salvo contraria disposizione adottata dall'Assemblea in sede di emissione dei titoli, gli strumenti finanziari di cui al presente articolo possono essere sottoscritti e trasferiti esclusivamente previa comunicazione al Consiglio di Amministrazione, che ha facoltà di pronunciarsi in merito entro 60 giorni. In caso di mancato gradimento, il Consiglio provvederà ad indicare altro acquirente gradito. Decorso il predetto termine, i titoli potranno essere trasferiti al proposto acquirente. In caso di trasferimento ai soci cooperatori, si applica la disciplina contenuta nelle lettere b) e c) dell'art. 2514 del codice civile.

I diritti amministrativi saranno esercitati dai titolari degli strumenti finanziari mediante deliberazione della relativa Assemblea speciale.

All'Assemblea speciale dei possessori di strumenti finanziari partecipativi ed al relativo rappresentante comune, ove costituiti a norma di legge, si applica quanto previsto dalle norme di legge e dal presente Statuto.

Gli strumenti finanziari sono remunerati mediante la partecipazione al riparto degli utili di esercizio nella misura stabilita con la deliberazione dell'Assemblea di cui al primo comma.

Il valore degli strumenti finanziari può essere ridotto in conseguenza di perdite con diritto alla postergazione rispetto all'utilizzo di tutte le altre riserve del

patrimonio netto e del capitale sociale dei soci lavoratori e volontari e fatti salvi i diritti dei soci finanziatori investitori istituzionali declinati nei regolamenti interni riferiti all'emissione di azioni di socio finanziatore a loro riservati. In caso di scioglimento della Cooperativa, gli strumenti finanziari sono rimborsati con priorità rispetto alle azioni dei soci, lavoratori e volontari, per il loro intero valore, fatti salvi i diritti dei soci finanziatori investitori istituzionali declinati nei regolamenti interni riferiti all'emissione di azioni di socio finanziatore a loro riservati.

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 c.c., i titolari di strumenti finanziari potranno esercitare per l'intero o parzialmente il diritto di recesso decorso il termine di tre anni dalla data di sottoscrizione degli strumenti finanziari. Fermi restando i casi previsti dalla legge, la deliberazione di emissione degli strumenti finanziari può stabilire un periodo maggiore. Il diritto di recesso potrà essere esercitato secondo le disposizioni degli artt. 2437 e segg. c.c., ferma restando l'indivisibilità delle riserve di cui all'art. 2545-ter. In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso degli strumenti finanziari dovrà avvenire secondo le modalità previste dagli artt. 2437-bis e seguenti del codice civile.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO

ART.29

PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a) dal capitale dei soci lavoratori e volontari che è variabile ed è formato da un numero illimitato di azioni nominative ciascuna di valore nominale di Euro 500,00 (cinquecento);
- b) dal capitale dei soci sovventori di cui al precedente Titolo IV, rappresentato da azioni nominative ciascuna del valore nominale di Euro 500,00 (cinquecento), destinato alla costituzione dei fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;
- c) dal capitale costituito dall'ammontare delle azioni di partecipazione Cooperativa, ciascuna del valore nominale di Euro 500,00 (cinquecento);
- d) dagli strumenti finanziari partecipativi;
- e) dalla riserva legale formata con le quote degli utili di esercizio di cui al successivo articolo 31;
- f) da ogni altra riserva costituita e/o prevista per legge;
- g) dalla riserva divisibile formata con le quote di utili di cui all'articolo 31 del presente Statuto;
- h) dalla riserva straordinaria.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nel limite delle

azioni sottoscritte ed eventualmente assegnate.

Le riserve non possono essere ripartite, in qualunque forma, fra i soci lavoratori né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento.

La riserva divisibile di cui al precedente punto g) può essere ripartita esclusivamente tra i possessori degli strumenti finanziari diversi dai soci lavoratori.

La Cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346, comma 1, del Codice Civile.

ART. 30

ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

L'esercizio sociale va dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio secondo le disposizioni di legge.

Nella nota integrativa devono essere riportati separatamente i dati dell'attività svolta con i soci distinguendo le diverse gestioni mutualistiche.

Gli amministratori documentano, nella nota integrativa, la condizione di prevalenza ai sensi dell'articolo 2513 del codice civile. Si applica, in ogni caso, la disposizione di cui all'art.111-septies disp. att. e trans..

Il bilancio deve essere accompagnato da una relazione sulla gestione nella quale, in particolare, sono indicati i criteri seguiti dal Consiglio di Amministrazione nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, in conformità con il carattere di Cooperativa a mutualità prevalente della società. Nella suddetta relazione gli amministratori illustrano anche le ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Le indicazioni di cui agli articoli 2545 e 2528 del codice civile devono essere riportate nella nota integrativa qualora, ai sensi di legge, possa omettersi la relazione sulla gestione.

Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, se la Cooperativa è tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Cooperativa, entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il Consiglio di Amministrazione, con propria deliberazione presa prima della scadenza dei 90 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale, dovrà enunciare le particolari esigenze per cui si rendesse eventualmente necessario il prolungamento del termine fino a 180 giorni.

Il Consiglio di Amministrazione dovrà segnalare le ragioni della dilazione nella relazione sulla gestione o, in assenza

di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, può deliberare, in favore dei soci lavoratori, trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno, mediante integrazione dei loro trattamenti retributivi complessivi, ovvero mediante aumento gratuito del numero di azioni sottoscritte e versate, ovvero anche mediante distribuzione gratuita dei titoli di cui all'articolo 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Allo stesso modo la suddetta delibera Assembleare può operare ratifica dello stanziamento dei trattamenti di cui al precedente periodo effettuato dagli amministratori.

La ripartizione del ristorno ai soci lavoratori deve avvenire in modo proporzionale alla quantità e qualità dello scambio mutualistico, in relazione all'ammontare delle ore di lavoro effettuate nel corso dell'esercizio sociale ed in relazione all'inquadramento contrattuale rappresentativo del ruolo e della responsabilità assunta in Cooperativa, i cui parametri di incidenza verranno definiti dall'Assemblea dei soci in sede di approvazione dell'apposito regolamento interno, ai sensi dell'art.2521 codice civile.

Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato annualmente presso l'Albo delle cooperative a mutualità prevalente.

ART. 31

DESTINAZIONE DELL'UTILE

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione dell'utile netto destinandolo:

- a) una quota non inferiore al 30% al fondo di riserva legale;
- b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge;
- c) un'eventuale quota destinata ai soci lavoratori a titolo di ristorno, nei limiti e secondo le previsioni stabilite dalle leggi vigenti in materia;
- d) un'eventuale quota, quale dividendo, ragguagliata al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato, da distribuire:
 - 1) ai soci lavoratori e volontari, in misura non superiore, all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo;
 - 2) ai soci sovventori e ai possessori di azioni di partecipazione Cooperativa, in misura non superiore a quanto stabilito nel precedente punto 1, aumentata fino a 2 punti.
 - 3) ai possessori di strumenti finanziari partecipativi - siano essi soci lavoratori o soggetti diversi dai soci lavoratori - in misura non superiore a quanto stabilito nel precedente punto 1);
- e) un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalle

leggi in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali;

f) una eventuale quota alla riserva divisibile destinata ai possessori di strumenti finanziari partecipativi diversi dai soci lavoratori;

g) quanto residua alla riserva straordinaria.

In ogni caso, l'Assemblea potrà deliberare, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali, fatti salvi i diritti spettanti ai soci finanziatori come declinati negli appositi regolamenti, ed in deroga alle disposizioni dei commi precedenti, che la totalità degli utili di esercizio sia devoluta alle riserve indivisibili.

TITOLO VI

GOVERNO DELLA SOCIETA'

ART. 32

ORGANI SOCIALI

Il sistema di amministrazione adottato è il sistema tradizionale.

Sono organi della società:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio dei Sindaci, se nominato;
- d) l'Assemblea speciale dei possessori delle azioni di partecipazione Cooperativa.

SEZIONE I - ASSEMBLEA

ART. 33

CONVOCAZIONE

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea è convocata dagli amministratori mediante avviso contenente l'indicazione dell'elenco delle materie da trattare, del luogo dell'adunanza (nella sede o altrove purché in territorio nazionale) e della data e ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno ventiquattro ore dopo la prima, secondo le seguenti modalità alternative tra loro:

- a) avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento (es. lettera raccomandata, fax o e-mail) almeno otto giorni prima dell'Assemblea, nel domicilio risultante dal libro soci;
- b) affissione presso la sede legale e/o unità locali della Cooperativa almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza dei componenti gli organi amministrativo e di controllo; in tale ipotesi dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli

organi amministrativi e di controllo non presenti.

Il Consiglio di Amministrazione potrà a sua discrezione e in aggiunta a quelle obbligatorie stabilite nel secondo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere tra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

L'Assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno entro 120, ovvero 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, secondo quanto previsto nel precedente articolo 30 per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale o da tanti soci che esprimano almeno un decimo dei voti spettanti ai soci lavoratori ed ai soci finanziatori. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro 30 giorni dalla data della presentazione della richiesta.

La convocazione su richiesta di soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

ART. 34

ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea ordinaria:

- 1) approva il bilancio consuntivo con la relazione del Consiglio di Amministrazione e, se dovesse ritenerlo utile, anche l'eventuale bilancio preventivo;
- 2) approva il bilancio sociale in conformità con le linee guida stabilite con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ai sensi del D.lgs. 112/2017;
- 3) determina il periodo di durata del mandato e il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto di quanto disposto nel successivo articolo 40 del presente Statuto, e provvede alle relative nomine e revoche;
- 4) determina la misura dei compensi da corrispondere agli amministratori per la loro attività collegiale;
- 5) nomina, se obbligatorio per legge o se ritenuto comunque opportuno, i componenti del Collegio dei Sindaci, elegge tra questi il Presidente e fissa i compensi loro spettanti, delibera l'eventuale revoca;
- 6) conferisce e revoca, su proposta motivata del Collegio Sindacale se nominato, l'incarico di revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 13, Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, secondo quanto previsto nel successivo art. 46 del presente Statuto e determina il corrispettivo spettante per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico;
- 7) delibera sulla responsabilità degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione legale dei

conti, se nominato;

8) approva i regolamenti previsti dal presente Statuto con le maggioranze previste per l'Assemblea straordinaria (art. 2521 c.c.);

9) delibera sulle domande di ammissione del socio non accolte dal Consiglio di Amministrazione, in adunanza appositamente convocata e, in ogni caso, in occasione della prima convocazione successiva alla richiesta da parte dell'interessato di pronuncia Assembleare;

10) delibera, all'occorrenza, piani di crisi aziendale con previsioni atte a farvi fronte, nel rispetto delle disposizioni dell'apposito regolamento e dalle leggi vigenti in materia;

11) delibera la corresponsione di eventuali trattamenti economici ulteriori, a titolo di maggiorazione retributiva, secondo le modalità stabilite in accordi stipulati come per legge;

12) delibera le procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale di cui all'art. 5 del presente Statuto approvandone annualmente, in sede di approvazione del bilancio, gli stati di attuazione, previo parere dell'Assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione Cooperativa;

13) delibera l'emissione degli strumenti finanziari previsti dal Titolo IV del presente Statuto;

14) delibera la costituzione dei fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale.

L'Assemblea ordinaria delibera su ogni altra materia attribuita dalla legge alla sua competenza e autorizza inoltre il Consiglio di Amministrazione, ferma restando la responsabilità degli amministratori per gli atti compiuti, su ogni altra materia rimessa ad autorizzazione dell'Assemblea dal presente Statuto.

ART. 35

ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza ad eccezione delle seguenti materie espressamente riservate dal presente Statuto alla competenza del Consiglio di Amministrazione: la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis del codice civile, l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società, gli adeguamenti dello Statuto alle disposizioni normative, il trasferimento della sede legale nel territorio nazionale.

ART. 36

QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita:

- in prima convocazione quando intervengano o siano rappresentati la metà più uno dei voti spettanti ai soci;
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, aventi diritto al voto.

Nelle votazioni si procederà per alzata di mano salvo diversa deliberazione dell'Assemblea. Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, così in prima come in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati. Tuttavia per lo scioglimento e la liquidazione della società l'Assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibererà validamente con il voto favorevole dei 3/5 dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati.

ART. 37

INTERVENTO - VOTO - RAPPRESENTANZA

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci lavoratori, nella sezione dei soci volontari e nel libro dei soci finanziatori e da almeno novanta giorni e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.

Ogni socio lavoratore, volontario e finanziatore persona fisica ha un solo voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute.

Ciascun socio finanziatore diverso dalla persona fisica avrà diritto ad un numero di voti stabilito dall'apposito regolamento nel rispetto di quanto previsto dal precedente articolo 23 del presente Statuto.

I soci, che per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da un altro socio, appartenente alla medesima categoria di socio lavoratore, volontario o finanziatore, che non sia amministratore o sindaco, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta.

Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di cinque soci. Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'Assemblea e conservate tra gli atti sociali.

L'intervento in Assemblea può avvenire anche mediante audio o video conferenza; in tali casi tutti i partecipanti debbono essere identificati, a tutti deve essere consentito di intervenire in tempo reale, di seguire la discussione, di scambiare e visionare documenti ed atti relativi agli argomenti trattati. La riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale e che dovranno essere nello stesso luogo.

Le organizzazioni cooperative territoriali delle cooperative

cui la Cooperativa aderisce potranno partecipare con propri rappresentanti ai lavori dell'Assemblea, senza diritto di voto.

L'impugnazione di deliberazione Assembleare può essere proposta dai soci solo quando rappresentino, con riferimento alla deliberazione, anche congiuntamente il cinque per cento degli aventi diritto al voto.

ART. 38

PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione e, in sua assenza, dal Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione o da persona designata dall'Assemblea stessa con il voto della maggioranza dei presenti.

La nomina del segretario è fatta dall'Assemblea con la maggioranza dei voti presenti. Il segretario può essere un non socio.

Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

Il verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto da un notaio.

ART. 39

ASSEMBLEA SPECIALE DEI POSSESSORI DELLE AZIONI DI

PARTECIPAZIONE COOPERATIVA

L'Assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione Cooperativa, per la quale valgono, in quanto compatibili, le norme fissate per le assemblee dei soci viene convocata dal Consiglio di Amministrazione della Cooperativa o dal rappresentante comune quando lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di titoli nominativi.

Per partecipare alle assemblee speciali i possessori di azioni di partecipazione Cooperativa devono depositare i titoli, qualora emessi, almeno cinque giorni prima della data fissata per l'Assemblea presso la sede sociale.

L'Assemblea delibera sulle materie ad essa attribuite dalla legge.

Il rappresentante comune può esaminare i libri sociali della Cooperativa e chiederne estratti; può inoltre assistere alle assemblee dei soci con facoltà di impugnare le deliberazioni; deve provvedere all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea speciale e tutelare gli interessi comuni dei possessori delle azioni di partecipazione Cooperativa nei rapporti con la società.

SEZIONE II - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 40

NOMINA - COMPOSIZIONE - DURATA

Il Consiglio di Amministrazione si compone da 3 a 15 consiglieri eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci lavoratori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Il Consiglio di Amministrazione resta in carica da uno a tre esercizi, secondo la decisione di volta in volta presa dall'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio della loro carica.

Gli amministratori scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Si prevede l'ineleggibilità e l'incompatibilità di cumulo delle cariche per gli amministratori della Cooperativa che siano candidati alle elezioni o che già ricoprano incarichi pubblici nelle assemblee elettive o nelle giunte locali o nazionali.

Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano investiti di particolari cariche in conformità alla legge ed al presente Statuto.

Il Consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea dei soci che lo ha nominato, elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice-Presidente; può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno degli amministratori, oppure ad un comitato esecutivo; in ogni caso non potranno essere oggetto di delega, oltre alle materie di cui all'articolo 2381 del codice civile, anche i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

Gli Amministratori Delegati e il Comitato Esecutivo di cui al presente articolo, ove nominati, curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, se nominato, con la periodicità trimestrale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

Il Consiglio di Amministrazione, sulla base delle informazioni ricevute, valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Cooperativa.

Gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato; ciascun amministratore può chiedere agli organi eventualmente delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società.

ART. 41

COMPETENZA E RIUNIONI

Il Consiglio di Amministrazione è investito, in via esclusiva, di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Cooperativa nel rispetto, in ogni caso, delle prescrizioni di cui all'articolo 2512 e seguenti del codice civile in materia di mutualità prevalente. Per il requisito della prevalenza, si rende applicabile, in ogni caso, la disposizione di cui all'art. 111-septies, R.D. 30 marzo 1942, n. 318.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materiale su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, fax o posta elettronica in modo che i consiglieri e i sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Rientrano tra i compiti del Presidente il coordinamento dei lavori del Consiglio di Amministrazione, nonché provvedere affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

La presenza alle riunioni può avvenire, laddove il Presidente lo ritenga opportuno, anche mediante i seguenti mezzi di telecomunicazione e secondo le seguenti modalità:

- Audioconferenza
- Videoconferenza

In tali casi tutti i partecipanti debbono essere identificati, a tutti deve essere consentito di intervenire in tempo reale, di seguire la discussione di scambiare e visionare documenti ed atti relativi agli argomenti trattati. La riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale e che dovranno essere nello stesso luogo.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

Le votazioni sono sempre palesi.

Ogni amministratore deve dare notizia agli altri amministratori ed al Collegio Sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione.

Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del

Consiglio di Amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione che non sono prese in conformità della legge e dello Statuto possono essere impugnate entro novanta giorni dal Collegio Sindacale, dagli amministratori assenti o dissenzianti; possono altresì essere impugnate dai soci le deliberazioni lesive dei loro diritti.

Gli amministratori, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, devono indicare specificamente nella relazione prevista dall'articolo 2428 del codice civile, i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico, nonché le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

ART. 42

SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

Qualora venga a mancare uno o più consiglieri di amministrazione, il consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del codice civile, purché la maggioranza sia sempre costituita da soci lavoratori e comunque da amministratori nominati dall'Assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

ART. 43

PRESIDENTE

Non possono assumere la presidenza i rappresentanti delle società costituite da un unico socio persona fisica, gli enti con scopo di lucro e le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale.

Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

Prevvia autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può delegare parte dei propri poteri, al Vice-Presidente o a un membro del consiglio, nonché con speciale procura, a dipendenti della società e/o a soggetti terzi.

Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte

all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutte le
di lui mansioni spettano al Vice-Presidente.

SEZIONE III - COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI
NOMINA - COMPOSIZIONE - DURATA

ART. 44

COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale, qualora nominato dall'Assemblea a norma del precedente art. 34, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, tutti in possesso dei requisiti di legge.

I sindaci supplenti sono destinati a subentrare in ordine di anzianità, e sempre nel rispetto dei requisiti di legge, agli effettivi che eventualmente si rendessero indisponibili nel corso del mandato. Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea. I Sindaci restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

ART. 45

COMPETENZE E RIUNIONI

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Al Collegio Sindacale può essere affidata la revisione legale dei conti nel caso previsto dall'articolo 2409 bis, secondo comma, codice civile.

Il Collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni e delle riunioni del Collegio deve redigersi verbale sottoscritto dagli intervenuti. Il Collegio Sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

La riunione potrà svolgersi anche in audio o video conferenza; in tali casi tutti i partecipanti debbono essere identificati, a tutti deve essere consentito di intervenire in tempo reale, di seguire la discussione, di scambiare e visionare documenti ed atti relativi agli argomenti trattati. La riunione si ritiene svolta nel luogo ove è presente il Presidente del Collegio Sindacale.

I sindaci devono assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, alle assemblee e alle riunioni del comitato esecutivo. In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori, il Collegio Sindacale deve convocare l'Assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge.

Può altresì, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, convocare l'Assemblea qualora

nell'espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere.

I sindaci, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, devono indicare specificamente nella relazione prevista dall'art. 2429 del codice civile i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico.

Dovranno, inoltre, documentare la condizione di prevalenza ai sensi dell'articolo 2513 del codice civile.

I sindaci possono in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, oltre ad effettuare gli accertamenti periodici.

Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.

ART. 46

REVISIONE LEGALE DEI CONTI

La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione legale.

L'incarico di revisore legale dei conti è conferito dall'Assemblea, su proposta motivata del Collegio Sindacale ove nominato; l'Assemblea determina il corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.

L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

Nel caso di società di revisione legale i requisiti di eleggibilità, compatibilità e qualificazione professionale previsti dal Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e successive disposizioni applicative, nonché dal presente articolo si applicano con riferimento ai soci della medesima società ed ai soggetti incaricati della revisione legale.

Il revisore o la società incaricati della revisione legale dei conti, conformemente alle prescrizioni di cui all'art. 14 del Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e successive disposizioni di attuazione:

- 1) verificano nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- 2) verificano se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;
- 3) esprimono con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

Il revisore o la società incaricati della revisione legale dei conti esercitano, inoltre, le altre funzioni, i poteri ed i doveri previsti dal Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.

39 e successive disposizioni di attuazione.

Ricorrendo i presupposti di cui all'art.2409-bis del codice civile, l'Assemblea potrà affidare la revisione legale dei conti al Collegio Sindacale, ove questo sia nominato.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI VARIE

ART. 47

SCIoglimento

La Cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge. Nel caso si verifichi una delle suddette cause di scioglimento, gli amministratori ne daranno notizia mediante iscrizione di una corrispondente dichiarazione presso l'ufficio del registro delle imprese. Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della Cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa, l'Assemblea straordinaria, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto, disporrà in merito a:

a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo. La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell'Assemblea straordinaria, assunta con le maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo e dello Statuto. I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere.

ART. 48

DEVOLUZIONE PATRIMONIALE

In caso di scioglimento della Cooperativa vi è l'obbligo di devoluzione dell'intero patrimonio sociale ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, dedotti nell'ordine:

- il rimborso dei conferimenti effettuati dai soci finanziatori, eventualmente rivalutati e i dividendi eventualmente maturati, e fatti salvi eventuali privilegi attribuiti dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni destinate agli investitori istituzionali;
- il rimborso degli strumenti finanziari partecipativi diversi dalle azioni, qualora emessi;
- il rimborso dei conferimenti effettuati dai soci volontari,

eventualmente rivalutati e i dividendi eventualmente maturati;

- il rimborso delle azioni versate dai soci lavoratori, eventualmente rivalutate e i dividendi eventualmente maturati;

- l'assegnazione ai possessori di strumenti finanziari partecipativi della riserva divisibile eventualmente costituita ed a loro riservata.

ART. 49

RISOLUZIONE CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti dal presente Statuto, dai regolamenti e più in generale al rapporto sociale, ivi comprese quelle relative alla validità, interpretazione e applicazione delle disposizioni statutarie o delle deliberazioni e decisioni degli organi sociali e quelle relative al recesso od esclusione dei soci, che dovessero insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la Cooperativa, nonché tra gli eredi di un socio defunto e gli altri soci e/o la Cooperativa verranno deferite all'Organismo di mediazione presso la Camera di Commercio di Palermo, Organismo abilitato a gestire procedure di mediazione ed iscritto al n. 43 del Registro degli organismi di mediazione tenuto dal Ministero di Giustizia.

Qualora il tentativo di mediazione non abbia esito positivo, la controversia verrà definita mediante arbitrato amministrato dal regolamento della Camera Arbitrale di Palermo alla quale è demandata la nomina dell'Arbitro unico/Collegio arbitrale.

L'Arbitro unico/Collegio arbitrale giudicherà in via rituale secondo diritto nel rispetto delle norme inderogabili del codice di procedura civile, determinando, altresì, la ripartizione dei costi dell'arbitrato tra le parti.

Rientrano nella presente clausola anche le controversie promosse da amministratori liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, essendo la presente clausola per essi vincolante a seguito e dell'accettazione dell'incarico.

L'arbitrato avrà sede nel luogo ove ha sede legale la Cooperativa.

La parte che ricorre al collegio dovrà precisare l'oggetto della controversia.

L'arbitrato sarà rituale e gli arbitri decideranno secondo diritto determinando, altresì, la ripartizione dei costi dell'arbitrato tra le parti.

In caso di emissione di strumenti finanziari azionari, o non azionari, dedicati a investitori istituzionali, la presente clausola può essere derogata dall'Assemblea nei regolamenti interni relativi ai rapporti con i soci finanziatori, di cui all'art. 19 del presente Statuto.

La soppressione della presente clausola e le variazioni della

stessa che determinano una modifica delle potenziali controversie deferite in arbitrato, o delle regole fondamentali dello stesso, dovranno essere deliberate con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno i due terzi dei voti esprimibili in Assemblea. I soci assenti e dissenzienti potranno, entro i successivi 90 (novanta) giorni, esercitare il diritto di recesso.

ART. 50

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Ai fini della qualifica di Cooperativa a mutualità prevalente, la Cooperativa osserva le clausole mutualistiche di cui all'articolo 2514 del codice civile relative alla remunerazione del capitale dei soci cooperatori, finanziatori, azionisti di partecipazione Cooperativa e degli strumenti finanziari, alla indivisibilità delle riserve e alla devoluzione del patrimonio residuo ai Fondi mutualistici di cui agli articoli 11 e 12 della Legge 31 gennaio 1992, n.59. Osserva, inoltre, le disposizioni di cui alla Legge 8 novembre 1991, n. 381.

Le clausole mutualistiche, di cui agli artt. 29 (divieto di distribuzione delle riserve tra i soci lavoratori), 30 (dati sulle gestioni mutualistiche), 31 (destinazione dell'utile) e 48 (devoluzione del patrimonio residuo) sono inderogabili e devono essere in fatto osservate.

Per il concreto funzionamento della Cooperativa il Consiglio di Amministrazione predisporrà Regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci.

Per quanto non è previsto dal presente Statuto valgono le norme del vigente codice civile e delle leggi speciali sulla cooperazione nonché quelle delle imprese sociali di cui al D.lgs. n. 112 del 2017, per quanto applicabili.

FIRMATO: FRANCESCO PAOLO CITARDA - Letizia Russo NOTAIO

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 82/2005 che si trasmette per gli usi consentiti. Imposta di bollo assolta ai sensi del Decreto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I.
LETIZIA RUSSO NOTAIO